RegioneLombardia
LA GIUNTA

# DELIBERAZIONE N. XII/ 6798 SEDUTA DEL 21/09/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

ACCORDO DI SERVIZIO CON IL SISTEMA CAMERALE AI SENSI DELLA L.R. N. 36/2015 PER LA GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI E ORGANISMI ANALOGHI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

La Dirigente Maria Carla Ambrosini

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

**VISTI:**
- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" con riferimento al capo IV che disciplina le cooperative sociali ed istituisce l'albo regionale delle medesime;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" e, in particolare, l'art. 6, comma 6 che disciplina la Comunicazione Unica Regionale, quale nuovo strumento semplificato di iscrizione agli albi regionali, in grado di sgravare gli imprenditori dall'onere di ripetere l'esibizione di atti amministrativi che li riguardano;
- la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la quale è stato disposto il trasferimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e controllo dell'Albo regionale delle Cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, dalle Province alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21" e in particolare l'art. 4 "Albo Regionale delle cooperative sociali";
- il regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1 "Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008" avente ad oggetto la disciplina dell'Albo regionale;

**VISTE** altresì le normative nazionali in materia e in particolare:
- la legge 8 novembre 1991, n. 381" Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
- il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", articolo 9;

**RICHIAMATA** la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";

**RICHIAMATI**:
- l'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo vigente approvato con DGR 18 dicembre 2023, n. XII/1536 e sottoscritto in data 13 febbraio 2024 con efficacia fino al il 31 marzo 2028;
- la DGR 1° luglio 2024, n. XII/2647 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 2024-2025;

- la DGR 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state approvate le "Linee Guida per l'adozione e la gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo" che aggiornano e sostituiscono integralmente le linee guida approvate con DGR n. 1662/2019;
- la DGR 16 febbraio 2026, n. XII/5740, con la quale è stato approvato il Programma Operativo 2026-2027;

**RICHIAMATI:**

- la DGR 24 aprile 2015, n. X/3460 "Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Consorzi e Organismi analoghi, in attuazione del Regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1" con cui si approva il modello di Comunicazione Unica finalizzato all'iscrizione e mantenimento dei requisiti dell'Albo regionale;
- la DGR 12 giugno 2015, n. X/3705 "Determinazioni in ordine all'albo regionale delle cooperative sociali: approvazione accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei criteri per le procedure di accertamento e controlli da parte delle Camere di Commercio;
- il d.d.u.o. 19 ottobre 2017, n. 12911 "Aggiornamento delle linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale per le cooperative sociali consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della legge regionale n. 1/2008";
- la DGR 28 dicembre 2017, n. X/7657 "Approvazione dell'Accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'albo delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in capo al sistema camerale lombardo ai sensi della l.r. 36/2015";
- la DGR 14 ottobre 2019, n. XI/2262 "Proroga dell'accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in capo al sistema camerale lombardo ai sensi della l.r. 36/2015";
- la DGR 17 novembre 2020, n. XI/3851 "Proroga per l'anno 2021 dell'Accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in capo al sistema 2 camerale lombardo ai sensi della l.r. 36/2015";
- la DGR 21 dicembre 2021, n. XI/5794 "Proroga per l'anno 2022 dell'Accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in capo al sistema camerale lombardo ai sensi della l.r. 36/2015";
- la DGR 30 ottobre 2023, n. XII/1251 "Determinazioni per l'anno 2023 in merito alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in capo al sistema camerale lombardo ai sensi della L.R. 36/2015;

- la DGR 01 luglio 2024, n. XII/2666 "Accordo di servizio con il sistema camerale ai sensi della l.r. n. 36/2015 per la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi" che approva l'Accordo di Servizio con il Sistema camerale ai sensi della l.r. n. 36/2015", con gli allegati Criteri per i controlli e gli accertamenti sulle cooperative sociali iscritte all'albo regionale e il relativo allegato tecnico;

**PRESO ATTO** che la Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 2024 – 2028 tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo ha approvato tramite procedura telematica di consultazione chiusa in data 16 settembre 2026 l'iniziativa di cui alla presente deliberazione, inserita nel programma operativo 2026-2027, approvato con DGR 16 febbraio 2026, n. XII/5740;

**CONSIDERATO** necessario rinnovare l'Accordo di servizio che regola le modalità e i criteri attuativi per l'attuazione dei controlli e accertamenti sulle cooperative sociali iscritte all'albo regionale nonché i costi per l'esercizio delle funzioni di gestione, monitoraggio e controllo dell'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi per il biennio 2027-2028;

**RITENUTO** pertanto di approvare l'allegato 1) "Accordo di Servizio con il Sistema camerale ai sensi della l.r. n. 36/2015", con gli allegati Criteri per i controlli e gli accertamenti sulle cooperative sociali iscritte all'albo regionale e il relativo allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle attività previste dall'Accordo di servizio approvato con il presente atto per complessivi euro 240.000,00 si farà fronte con le disponibilità del bilancio regionale pluriennale 2026–2028 la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.104 – 10062 che presenta la relativa disponibilità di competenza sugli esercizi finanziari 2027 e 2028 per euro 120.000,00 ciascuno;

**STABILITO:**

- di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di Servizio di cui al punto 1) del deliberato;
- di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'assunzione degli atti contabili previsti dal presente atto nei confronti di Unioncamere Lombardia;
- di dare atto che il trasferimento a Unioncamere Lombardia delle risorse di cui alla presente deliberazione avverrà annualmente a seguito dell'inoltro alla UO competente di una relazione sulle attività svolte rispettivamente per l'anno 2027 e per l'anno 2028;

**VISTA** la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni";

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazionedell'art.3 della l.136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato 1) "Accordo di Servizio con il Sistema camerale ai sensi della l.r. n. 36/2015", con gli allegati Criteri per i controlli e gli accertamenti sulle cooperative sociali iscritte all'albo regionale e il relativo allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle attività previste dall'Accordo di servizio di cui al punto 1. si farà fronte con le disponibilità del bilancio regionale pluriennale 2026 – 2028 la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.104 – 10062 che presenta la relativa disponibilità di competenza sugli esercizi finanziari 2027 e 2028 per euro 120.000,00 ciascuno;

3. di demandare al Direttore Generale della Direzione generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di Servizio di cui al punto 1) del deliberato;

4. di demandare al Dirigente competente per materia della Direzione Generale Sviluppo Economico l'assunzione degli atti contabili relativi al punto 2 nei confronti di Unioncamere Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale;

7. di trasmettere il presente provvedimento ad Unioncamere Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**SCHEMA DI ACCORDO DI SERVIZIO**

**PER LA GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI E ORGANISMI ANALOGHI, IN CAPO AL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO**

Anno ……. Mese …… Giorno …….

**TRA**

Unioncamere Lombardia, con sede in Milano, Via Ercole Oldofredi 23, in persona del Direttore Operativo …… giusta delega…

**E**

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico …… giusta delega…

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale n. 1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", art. 27 prevede l'istituzione dell'albo regionale delle coop sociali con gestione in capo alle Province;

- la legge regionale n.11/2014, art.6 c.6 prevede che tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una Comunicazione Unica Regionale;

- la legge regionale n. 19/2014, art.12 ha trasferito la competenza della gestione dell'Albo regionale dalle Province alle Camere di commercio;

- la legge regionale n. 36/2014 "Legge di stabilità 2015", art. 5 prevede il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi alle Camere di Commercio;

- il Regolamento n. 1/2015 "Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008" definisce le modalità di gestione e funzionamento dell'Albo e l'utilizzo della Comunicazione Unica Regionale;

- la DGR 24/04/2015, n. 3460 approva, in attuazione del Regolamento Regionale n.1 del 17 marzo 2015, il modello di Comunicazione Unica Regionale per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi;

- il Regolamento regionale n.1/2015, art. 9 prevede l'esercizio delle attività di controllo da parte delle Camere di Commercio su base campionaria, secondo le percentuali minime e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, sia per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo da parte delle cooperative sociali;

- per disciplinare la gestione dell'Albo regionale da parte delle Camere di Commercio della Lombardia nei suoi aspetti operativi e di dotazione tecnologica si rende opportuno procedere in via convenzionale mediante lo strumento dell'Accordo di servizio tra enti.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

## ART.1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo disciplina le modalità e le condizioni per la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali da parte del Sistema delle Camere di Commercio Lombarde.

Dato atto che i compiti di gestione affidati sono previsti dall'art. 3 del regolamento e in particolare prevedono:

- la raccolta delle comunicazioni di iscrizione, di mantenimento e di cancellazione presentate dalle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi aventi sede legale o operativa sul territorio di competenza di ciascuna Camera di Commercio e di competenza dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- la verifica delle comunicazioni di iscrizione, mantenimento e cancellazione;
- l'emanazione dei provvedimenti di diniego e cancellazione dall'Albo;
- la gestione dei rapporti con le cooperative sociali e loro consorzi finalizzati
- alla tenuta dell'Albo;
- i controlli e le verifiche finalizzati alla tenuta dell'Albo;
- lo sviluppo informativo, la gestione e manutenzione dell'Albo delle cooperative sociali all'interno del fascicolo d'impresa annesso al repertorio delle notizie economico amministrative.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono sugli ambiti di servizio nonché sugli interventi di collaborazione e di integrazione dei rispettivi sistemi informatici del Registro imprese e applicativi di Regione Lombardia, al fine di semplificare l'interazione tra l'Albo delle cooperative sociali e gli strumenti di monitoraggio e informativi di Regione Lombardia: tali ambiti sono individuati a seguito

di accurate valutazioni in merito alla fattibilità, alla sostenibilità del rapporto tra costi e benefici, alle ricadute in termini di utilità per le imprese e gli Enti locali del territorio.

Costituisce parte integrante di questo accordo l'allegato 1) "Criteri per i controlli e gli accertamenti sulle cooperative sociali iscritte all'albo regionale" con il relativo allegato tecnico.

## Art. 2 – COMPITI E RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA

In base all'art. 2 del regolamento, Regione Lombardia:

- effettua il monitoraggio sistematico e la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo attraverso gli strumenti a tal fine strutturati da Infocamere;
- supporta il mantenimento degli strumenti di gestione dell'albo regionale da parte di Infocamere e le camere di commercio nella copertura dei costi di gestione come di seguito definiti all'art. 9; − promuove l'attività di razionalizzazione e di semplificazione dei controlli favorendo il raccordo tra gli enti competenti;

## Art. 3 – COMPITI E RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Le Camere di Commercio lombarde, nel rispetto delle disposizioni emanate da Regione Lombardia, gestiscono l'Albo delle cooperative sociali, con le modalità telematiche relative alla Comunicazione Unica.

Le Camere di Commercio si impegnano inoltre ad effettuare i controlli sulle pratiche in base ai criteri allegati al presente accordo allo scopo di assicurare la necessaria omogeneità dei criteri di valutazione e delle modalità di gestione dell'Albo a tutto il territorio regionale.

Le Camere di Commercio attraverso la società Infocamere si impegnano a garantire la tenuta dell'Albo e le funzionalità necessarie per la presentazione della comunicazione di iscrizione, mantenimento e cancellazione, previste dal Regolamento.

## Art. 4 – AZIONI DI SUPPORTO

Al fine di conferire efficacia alle azioni previste dal presente accordo, le parti si impegnano a programmare congiuntamente i necessari interventi formativi e informativi, mobilitando allo scopo tutte le strutture di rispettiva competenza e le Camere di Commercio lombarde.

## Art. 5 – MONITORAGGIO

Le Parti si impegnano a collaborare al fine di acquisire e monitorare ulteriori elementi informativi, anche in accordo con le attività degli Osservatori per la cooperazione del

sistema camerale, al fine di approfondire la conoscenza e la capacità di intervento a favore del comparto cooperativo.

## Art. 6 – ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL'ALBO

Regione Lombardia intende contribuire ai costi relativi al mantenimento delle dotazioni informatiche dell'Albo regionale delle cooperative sociali con un contributo annuo pari ad uno stanziamento massimo di euro 120.000,00.

Regione Lombardia supporta il sistema camerale per la gestione dell'Albo delle cooperative sociali nella copertura dei costi del personale e dei costi di gestione come segue:

- € 45 per pratica (il costo viene calcolato in base al n. protocollo Comunicazione Unica Regionale e comprende le attività di comunicazione dell'adempimento, promozione sui canali delle CCIAA, avviso e sollecito per fare l'adempimento, istruttoria, preavviso alla cancellazione, provvedimento di cancellazione)
- € 90,00 per attività di controllo in remoto con riferimento alle seguenti attività:
- Avvio procedimento amministrativo di controllo
- Verifiche preliminari previste dalle linee guida (Durc…)
- Organizzazione incontro in remoto con cooperativa - pec con richiesta incontro e la richiesta di documentazione di controllo
- Incontro con cooperativa
- Redazione verbale
- Eventuali richieste di conformazione
- Sollecito richieste di conformazione
- Verifiche richieste di conformazione
- Eventuale cancellazione
- € 150,00 per attività di controllo in loco presso l'impresa cooperativa per le seguenti attività:
- Avvio procedimento amministrativo di controllo
- Verifiche preliminari previste dalle linee guida (durc…)
- Organizzazione incontro in loco con cooperativa - pec con richiesta incontro e documentazione di controllo
- Incontro con cooperativa in media 4 ore (costo trasporto, uscita funzionari CCIAA.,….)
- Redazione verbale
- Eventuali richieste di conformazione
- Sollecito richieste di conformazione
- Verifiche richieste di conformazione
- Eventuale cancellazione

## Art. 7 – DURATA

Il presente accordo ha validità biennale dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di proroga approvata in forma scritta dalle parti.

## Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo può essere modificato e/o integrato su volontà espressa delle parti e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi deliberativi.

.

**Milano, il ……..**

**per Regione Lombardia**

**Il Direttore Generale**
**Sviluppo Economico**

**per Unioncamere Lombardia il**
**Direttore Operativo**

## ALLEGATO TECNICO

| | |
|---|---|
| 1 | **Sede legale o operativa dell'impresa in Regione Lombardia.**<br><br>● Verificabile dalla visura. |
| 2 | **Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative:**<br>- **Sezione "Mutualità prevalente"**; -<br>**Categoria "Cooperativa sociale"**<br>- **Settore di attività (A, B o A+B).**<br><br>● Verificabile dalla visura. |
| 3 | **Deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale:**<br><br>● Verificabile Registro delle Imprese |
| 4 | **Svolgimento di un'attività congruente con il/i settore/i denunciato/i all'Albo Nazionale.**<br><br>● Verificabile dalla visura. |
| 5 | **Svolgimento dell'attività conformemente alla normativa vigente**<br><br>● Verificabile in visura nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)<br>● Verificabile nel fascicolo informatico dell'impresa |
| 6 | **Assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.**<br><br>● Verificabile tramite il Durc-online.<br><br>*In presenza di DURC con esito negativo, il funzionario assegna alla Cooperativa un termine non superiore a 30 giorni dalla data di rilevazione dell'irregolarità affinché l'interessato produca documentazione idonea a comprova dell'avvenuta richiesta di rateizzazione del debito e dell'accettazione della proposta o di sospensione della stessa da parte dei competenti Enti.*<br>*In caso di assenza di documentazione o presenza di documentazione non idonea viene applicata la procedura di cancellazione ai sensi dell'Art. 8 comma 2 e comma 3 del Regolamento 1/2015.* |

| | |
|---|---|
| 7 | **Assenza nei confronti dell'organo amministrativo/di controllo dei provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011.**<br><br>● Verificabile on-line tramite la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. |
| 8 | **Deposito presso Ispettorato territoriale del Lavoro del Regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001.**<br><br>● Verificabile dal verbale di revisione o mezzo p.e.c. con la ITL competente. |
| 9 | **Presenza:**<br>- **del verbale di revisione sia per le nuove iscrizioni e mantenimento; o**<br>- **della richiesta inoltrata alla Centrale Cooperativa o al Ministero competente.**<br><br>● Verificabile/i acquisendo idonea documentazione dalla Centrale Cooperativa o dal Ministero competente (a seconda dell'organo che ha effettuato la revisione) o, in mancanza, dalla cooperativa stessa.<br><br>● Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.<br><br>*In presenza di un verbale di revisione avente esito positivo a seguito di un'ispezione effettuata dall'organo di vigilanza, i controlli nel merito sono da effettuarsi limitatamente ai requisiti di cui all'art.5 del Regolamento e che non sono oggetto dell'attività ispettiva dell'organo accertatore.*<br>*Il verbale di revisione, affinché possa trovare applicazione l'art. 9 (Sistema integrato dei controlli) della L.R. 11/2014, non deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della CUR di mantenimento o di iscrizione per la sezione A.* |
| 10 | **Verifica della composizione della compagine sociale della cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991.**<br><br>● Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente.<br><br>● Verificabile mediante acquisizione di estratto del libro soci.<br><br>● Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. |

| | |
|---|---|
| **11** | **Verifica della composizione della compagine sociale del Consorzio.**<br><br>• Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente.<br><br>• Verificabile dal libro soci (la compagine sociale deve risultare composta per almeno il 70% da cooperative sociali, iscritte all'Albo Regionale, se esistente).<br><br>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. |
| **12** | **Verifica della tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti.**<br><br>• Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente<br><br>• Verificabile dai cedolini dei dipendenti risalendo all'indicazione della paga base;<br><br>• Verificabile dalle lettere di assunzione.<br><br>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto *4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.*<br><br>*L'applicazione di condizioni economiche e normative inferiori a quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali e a quanto previsto dall'art.6 della legge regionale 7/2012 costituisce motivo di cancellazione dall'Albo.* |
| **13** | **Verifica che i dipendenti siano annotati nel Libro Unico del Lavoro.**<br><br>• Acquisizione estratto del Libro Unico del Lavoro relativo alla data di iscrizione all'Albo (in caso di controllo di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura del bilancio di esercizio (in caso di controllo di cooperativa che presenta domanda di mantenimento);<br><br>• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. |

| | |
|---|---|
| **14** | **Verifica, per le cooperative tipo B, che i lavoratori in condizione di svantaggio costituiscano almeno il 30% della forza lavoro in essere alla data di iscrizione nell'Albo (in caso di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura dell'esercizio antecedente alla presentazione della CUR di mantenimento e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano soci della cooperativa medesima.**<br><br>● Verificabile dal verbale di ispezione annuale del Ministero competente<br>● Verificabile tramite l'acquisizione dell'elenco del personale svantaggiato e relativa documentazione.<br>● Verificabile in loco, in presa visione, qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. |
| **15** | **Per le cooperative di tipo "A e B" la verifica della netta separazione "a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica" delle attività socioassistenziali e sanitarie da quelle volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.**<br><br>● Verificabile dello Statuto depositato presso il Registro Imprese<br>● Verificabile dall'esame della nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio per la parte economica e, per la parte amministrativa gestionale, dal bilancio sociale che individua il personale e le modalità di amministrazione delle diverse sezioni<br>● Verificabile dal piano dei conti in sede di iscrizione di una nuova sezione<br>● Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. |
| **16** | **Per le cooperative che non hanno sede ad origine in Lombardia che il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia corrisponda ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel bilancio.**<br>● Verificabile dal dato riportato nella nota integrativa.<br>● Verificabile dall'esame dei registri IVA. Elenco delle fatture emesse nell'anno ai clienti con sede in Lombardia e confronto con il dato relativo al totale del fatturato annuo.<br>● Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. |

# CRITERI PER I CONTROLLI E GLI ACCERTAMENTI SULLE COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE

## 1 OGGETTO E FINALITA' DEI CRITERI

I presenti criteri disciplinano i controlli e gli accertamenti che le Camere di commercio effettuano sulle Comunicazioni Uniche Regionali presentate dalle cooperative sociali che chiedono l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e ad evitare abusi in relazione all'ottenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

## 2. CONTROLLI

### 2.1 Tipologie dei controlli

Sono previste tre tipologie di controlli:

- controlli sulla totalità delle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata alla nuova iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali:
    a. Per le cooperative di tipologia A il controllo è documentale e in remoto;
    b. Per le cooperative di tipologia B le ispezioni vengono effettuate in loco;
    c. Per le cooperative di tipologia A + B prevale la tipologia B e pertanto le ispezioni vengono effettuate in loco.
- controlli a campione sulle cooperative sociali che presentano per l'anno di riferimento domanda di mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- controlli a seguito di segnalazioni provenienti da organi giudiziari e amministrativi, anche su iniziativa delle singole Camere di commercio o su istanza della Regione.

Il controllo a campione è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel successivo punto 3.

Il campionamento viene svolto con cadenza annuale.

### 2.2 Oggetto dei controlli

I controlli riguardano la verifica dei dati oggetto della Comunicazione Unica per l'iscrizione o il mantenimento della stessa nell'Albo regionale delle cooperative sociali. I controlli sono finalizzati ad accertare che la cooperativa sociale o il consorzio:

- abbia sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;
- sia iscritta/o all'Albo nazionale delle cooperative sociali nella sezione "mutualità prevalente";
- ove si tratti di cooperativa sociale iscritta nella sezione "A", si occupi di gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;
- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", si occupi di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ove si tratti di consorzio iscritto nella sezione "C" abbia la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di riferimento, se esistente;
- abbia la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con particolare riferimento all'art. 2 "Soci volontari" della Legge n. 381/1991;
- applichi, per i lavoratori dipendenti, il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali o un contratto di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
- siano assolti gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- non siano stati emessi nei confronti dei membri dell'organo amministrativo/di controllo provvedimenti di cui all'art. 67 del D. L.gs 159/2011;
- svolga l'attività conformemente alla normativa vigente;
- ove si tratti di cooperativa costituita nell'anno precedente alla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale e per la quale si sia già chiuso il primo esercizio sociale, che abbia depositato presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;
- ove si tratti di cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, abbia depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro il regolamento interno ai sensi della Legge n. 142/2001;
- ove si tratti di cooperativa sociale costituita da più di 12 mesi dalla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale, abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente o sia stata oggetto di revisione;
- ove si tratti di cooperativa non avente sede legale in Lombardia dalla data della sua costituzione, abbia il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia

corrispondente ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel Bilancio di esercizio depositato presso il Registro Imprese;

- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", abbia la percentuale di persone svantaggiate inserite conforme a quanto previsto all'art. 4 della Legge n. 381/1991 e abbia acquisito, sempre per le stesse persone, idonea certificazione di svantaggio. La modalità di calcolo della percentuale di soggetti svantaggiati (pari al 30%) dovrà essere conteggiata attraverso questo algoritmo: persone svantaggiate/ [(soci lavoratori[1] + lavoratori non soci) – persone svantaggiate] così come indicato dalla Circolare INPS n.188 del 1994 e così come integrato dalla risposta all'interpello n. 17 del 20 luglio 2015 fornita dal Ministero del Lavoro;

- ove si tratti di cooperativa che chiede l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione sia nella sezione "A" che nella sezione "B", deve avere nel proprio statuto sociale il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma 1, art. 1 della Legge n. 381/1991. La gestione delle attività per le due sezioni a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica deve essere separata.

L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante dei presenti criteri, individua gli elementi oggetto di controllo e le modalità operative per la consultazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti.

## 3. COSTRUZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva che le Camere di commercio lombarde svolgono nei confronti delle cooperative sociali e consorzi iscritti all'Albo regionale, il campione deve assicurare:

- il controllo di ogni cooperativa, consorzio e organismo analogo iscritti all'Albo, almeno una volta nell'arco di un quadriennio;

- la possibilità di includere nel campione, in minima percentuale, cooperative e/o consorzi e/o organismi analoghi iscritti all'Albo e già controllati nell'arco del quadriennio.

Per poter realizzare le finalità descritte nel precedente paragrafo, le modalità di estrazione del campione sono così declinate:

a) ogni anno – per tre anni consecutivi - il campione deve essere rappresentativo di almeno il 40% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di Commercio e alla sezione di appartenenza;
b) il primo anno - successivo ai tre consecutivi - il campione deve essere rappresentativo del 100% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi

[1] Con riferimento ai soci lavoratori si precisa che devono essere presi a riferimento i soci lavoratori con un contratto di lavoro subordinato

iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio e alla sezione di appartenenza.

c) ogni anno, parallelamente al controllo mirato descritto nei punti a) e b) del presente paragrafo, deve essere prevista l'estrazione di un campione rappresentativo di almeno il 10% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio.

# 4. CRITERI E MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO

## 4.1 Criteri

Per quanto concerne le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata ad una nuova iscrizione nell'Albo Regionale, il controllo viene effettuato in loco entro il termine di 60 giorni successivi alla data di presentazione della Comunicazione stessa e sulla totalità delle iscrizioni pervenute per le cooperative di tipo B ed A+B. Per le restanti cooperative il controllo sarà svolto da remoto

Il controllo da espletare sulle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione viene effettuato, secondo le modalità previste al successivo punto 4.2, da ogni singola Camera di Commercio su un campione di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale alla data del 31 dicembre

## 4.2 Modalità

Il controllo è effettuato acquisendo idonea documentazione atta a comprovare quanto affermato e dedotto dai dati contenuti nella Comunicazione Unica Regionale.

La verifica dovrà essere effettuata su tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali e potrà avvenire nelle seguenti modalità:

a) verificando la regolarità della documentazione acquisita o presente all'interno nel fascicolo informatico di impresa della cooperativa sociale e/o del consorzio oggetto del controllo;

b) acquisendo agli atti i verbali di accertamento redatti in corso d'anno da altre PA e dagli Enti preposti al controllo e alla vigilanza idonei ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 2;

c) in via residuale acquisendo in loco, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo che non sia possibile reperire nel

fascicolo informatico di impresa e/o non sia possibile acquisire da altra PA o Ente preposto a tale attività di vigilanza.

### 4.3 Comunicazione procedura

La comunicazione del controllo a campione nei confronti della cooperativa sociale selezionata è effettuata a mezzo PEC dalla Camera di commercio competente. All'interno della comunicazione viene indicata la documentazione che verrà acquista e, nei casi residuali di impossibilità di reperimento della documentazione di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) viene indicato il luogo, data e ora del controllo, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Prima dell'inizio dell'attività di controllo, il funzionario ispettivo della Camera di commercio competente, dà indicazione al legale rappresentante della cooperativa di quali siano gli elementi che costituiscono l'oggetto del controllo e le modalità di recupero delle informazioni per la verifica dei requisiti.

### 4.4 Verbalizzazione dell'attività di controllo

Al termine dell'attività di controllo il funzionario ispettivo della Camera di Commercio competente, in qualità di pubblico ufficiale, redige un verbale al quale attribuisce pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato.

Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

In caso di rilevazione in sede ispettiva di carenze e/o incongruenze solo formali la verbalizzazione si conclude con un invito a conformare pena la cancellazione dall'Albo:

- qualora il soggetto interessato provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verrà rilasciata una presa d'atto di avvenuta conformazione;
- qualora il soggetto interessato non provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verranno applicati i provvedimenti di cui al punto 5.1 delle Linee guida (procedura di cancellazione dall'albo).

Una copia del verbale è trasmessa alla cooperativa interessata e, se sussistono i presupposti, alle autorità giudiziarie competenti.

Alla Regione viene trasmessa - all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) - copia del verbale ispettivo che ha portato alla cancellazione della cooperativa o del consorzio dall'Albo. La Camera di commercio consente alla Regione la possibilità di consultare su richiesta i restanti verbali archiviati con codice atto interno.

## 5. IRREGOLARITA' E/O INCOMPLETEZZE RILEVATE NEI CONTROLLI

Qualora nel corso dei controlli siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, i soggetti interessati sono invitati a integrare e/o rettificare le dichiarazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al fine di poter procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni rispetto alle quali siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- irregolarità e/o incompletezza formale delle dichiarazioni che non sono ostative alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 2.2;
- la possibilità, da parte dell'interessato, di sanare l'irregolarità e/o l'incompletezza formale con una dichiarazione integrativa (presentando una CUR a rettifica).

### 5.1 Provvedimenti conseguenti alla mancata regolarizzazione delle carenze/incongruenze formali nei termini assegnati o alla rilevazione di irregolarità e/o incompletezze che riguardino il merito dei requisiti

Qualora la cooperativa sociale non abbia provveduto entro il termine assegnato alla regolarizzazione delle incongruenze formali ovvero siano state rilevate in sede di controllo irregolarità e/o incompletezze che attengono il merito dei requisiti, il Conservatore del Registro delle Imprese, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2015, adotta il provvedimento di cancellazione dall'Albo regionale.

La Camera di commercio competente è tenuta a trasmettere all'autorità giudiziaria gli atti contenenti le false dichiarazioni.

Sulla base dei report inseriti da ciascuna Camera di commercio nella piattaforma informatica di back office che gestisce la tenuta dell'Albo Regionale, Unioncamere Lombardia predispone una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere alla Direzione regionale competente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Nella relazione devono essere evidenziati i seguenti dati:

- modalità con cui è stato scelto il campione sottoposto a controllo;
- elenco delle cooperative sociali sottoposto a controllo;
- numero dei controlli effettuati a campione;
- esito dei controlli effettuati con particolare riferimento ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo emanati a seguito di false dichiarazioni accertate.

Unioncamere Lombardia trasmette alla Direzione regionale competente, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa ai controlli svolti dalle Camere di commercio.